Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 10 agosto 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 217 DEL 10 AGOSTO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Figli di Ettore Filisi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1977. — **Profilati a freddo Brollo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 luglio 1977. — ***Subalpina investimenti, società per azioni, in Milano:*** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1977. — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 18 luglio 1977. — **Coelsanus, industria conserve, società per azioni, in Sossano (Vicenza):** Estrazione di obbligazioni. — **A. Bevilacqua & C., società per azioni (in liquidazione), in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1977. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:** Elenco delle cartelle fondiarie e delle obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1977. — **Texa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1977. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1977. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1977. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1977. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Rimborso di obbligazioni. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Elenco delle cartelle edilizie 5 % sorteggiate il 3 agosto 1977.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1977. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1977. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1977.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Cassa di risparmio delle provincie lombarde, credito fondiario, in Milano:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1977.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1977, n. **491.**

Modificazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 859, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' elevato a lire 250 milioni il limite massimo stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto e della legge 10 marzo 1969, n. 96.

E' abrogato l'articolo 8 della legge 10 marzo 1969, n. 96.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — MARCORA — OSSOLA — STAMMATI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 1° agosto 1977, n. **492.**

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1977, n. **493.**

Autorizzazione all'ordine dei veterinari della provincia di Caserta ad acquistare un immobile.

N. 493. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'ordine dei veterinari della provincia di Caserta viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 6.500.000, una porzione di piano del fabbricato sito in Caserta, piazza Vanvitelli n. 12-*bis*, distinta nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 2454, foglio CU, mappa 644/4, cat. *A*/5, di proprietà dei signori avv. prof. Guido Anastasia e Mario Bottino, ed avente una superficie di mq 34, da adibire a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1977
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1977, n. **494.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe confessore, in Napoli.

N. 494. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pozzuoli 27 novembre 1966, integrato con tre dichiarazioni, una datata 29 marzo 1974 e due 25 novembre 1975, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe confessore, in località Pendio di Agnano del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1977
Registro n. 18 Interno, foglio n. 165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1977, n. **495.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa « Santa Maria Madre della Chiesa », in Brindisi.

N. 495. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa « S. Maria Madre della Chiesa », in località Iaddico del comune di Brindisi.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1977
Registro n. 18 Interno, foglio n. 167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1977, n. **496**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della SS.ma Trinità e di S. Michele arcangelo, in Locana.

N. 496. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ivrea 15 dicembre 1975, integrato con dichiarazione del giorno successico, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie della SS.ma Trinità, in Rosone, e di S. Michele arcangelo, in Fornolosa, entrambe frazioni del comune di Locana (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1977, n. **497**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro apostolo e di Maria SS. Ausiliatrice, in Aulla.

N. 497. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, col quale. sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 1° luglio 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Pietro apostolo, in frazione Quercia del comune di Aulla (Massa Carrara), e di Maria SS. Ausiliatrice, in località Filanda dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1977, n. **498**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata del S. Cuore di Gesù e di S. Quirico, in Domodossola.

N. 498. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 22 gennaio 1975, integrato con due dichiarazioni rispettivamente datate 20 e 22 febbraio 1976, relativo alla erezione della vicaria curata del S. Cuore di Gesù e di S. Quirico, in frazione Calice del comune di Domodossola (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 166

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1977.

Termini e modalità per la presentazione delle dichiarazioni di coltura e di raccolta per beneficiare della integrazione di prezzo per i semi di soia prodotti nel 1977.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1900/74 del consiglio del 15 luglio 1974 che prevede misure speciali per i semi di soia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1777/76 del consiglio del 20 luglio 1976 relativo alle misure speciali per i semi di soia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1790/76 della commissione del 22 luglio 1976, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1072/77 del consglio del 17 maggio 1977, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1977-78;

Vista la legge 13 maggio 1976, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, ai sensi del quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, possono applicarsi, con le modifiche che vi ha apportato, per il pagamento di tutte le provvidenze finanziarie disposte dai regolamenti comunitari, la cui erogazione, affidata all'A.I.M.A., venga effettuata con le anticipazioni finanziarie della C.E.E.;

Visto il regolamento (CEE) n. 1631/77 del 20 luglio 1977 che modifica la data limite per il deposito delle dichiarazioni di superfici di semina per i semi di soia per la campagna 1977-78;

Attesa la necessità di emanare le disposizioni che il citato regolamento (CEE) della commissione n. 1790/76 demanda agli Stati membri in merito alle misure speciali per i semi di soia per la campagna 1977-78;

Decreta:

Art. 1.

I produttori di semi di soia, i quali intendono beneficiare dell'integrazione di prezzo che, dall'applicazione delle disposizioni comunitarie citate in premessa, dovesse derivare per i semi raccolti nel 1977 nel territorio della Repubblica, debbono presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella cui circoscrizione la semina è stata eseguita, entro il termine del 31 luglio 1977, un'apposita dichiarazione di coltura.

Art. 2.

La dichiarazione di coltura di cui al precedente articolo deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale ed indirizzo della sede, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) la superficie, espressa in ettari ed in are, sulla quale la semina 1977 è stata eseguita, con la specificazione dei dati catastali atti ad individuarla e del tipo di coltura: irrigua od asciutta.

Art. 3.

I produttori di semi di soia che, dopo aver presentato le dichiarazioni di coltura, hanno proceduto alla raccolta del seme, debbono presentare, per poter fruire dell'eventuale aiuto comunitario, entro il 31 dicembre 1977, una dichiarazione di raccolta che ha valore di domanda d'integrazione e che deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le stesse di cui al punto *a*) dell'articolo precedente, completate con il riferimento alla dichiarazione di coltura;

b) la superficie, espressa in ettari ed are, sulla quale il raccolto è stato eseguito;

c) la quantità di seme raccolto;

d) il luogo dove i semi raccolti sono immagazzinati e, per le quantità vendute, le generalità e l'indirizzo dell'acquirente.

Art. 4.

La dichiarazione di raccolta, indirizzata all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma, deve essere presentata direttamente o per raccomandata postale allo stesso ispettorato provinciale dell'agricoltura destinatario della dichiarazione di coltura, il quale la trasmetterà, con i suoi allegati ed insieme a quest'ultimo documento, all'A.I.M.A. entro il 15 gennaio 1978.

Lo stesso Ispettorato trasmetterà al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela e dei prodotti agricoli, entro il medesimo termine i dati riassuntivi delle superfici coltivate a soia e delle quantità dei semi raccolti.

Art. 5.

Sono demandate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura le operazioni di verifica e sondaggio dei dati contenuti nella dichiarazione di coltura e nella dichiarazione di raccolta.

I risultati di dette verifiche dovranno essere comunicati, egualmente entro il 15 gennaio 1978, all'A.I.M.A. e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Al pagamento agli aventi diritto dell'integrazione di prezzo provvede l'A.I.M.A., entro centoventi giorni successivi alla data di fissazione da parte comunitaria del prezzo medio del mercato mondiale, applicando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, citato in premessa, e successive modificazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1977

Il Ministro: MARCORA

(1638)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Arezzo;

Viste le dimissioni del dott. Carlo Cartocci da componente del comitato predetto in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici;

Vista la nota n. 5683 del 7 giugno 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Arezzo ha comunicato che l'ordine provinciale dei medici ha designato il dott. Alessandro Arcangioli in sostituzione del dott. Carlo Cartocci, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Alessandro Arcangioli è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Arezzo in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici ed in sostituzione del dott. Carlo Cartocci, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8516)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Asti;

Viste le dimissioni del rag. Osvaldo Campassi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la nota n. 1717 del 17 marzo 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Alberto Allocchio in sostituzione del rag. Osvaldo Campassi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Alberto Allocchio è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Asti in rappresentanza dei datori di lavori del settore industria ed in sostituzione del rag. Osvaldo Campassi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8517)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro;

Viste le dimissioni del sig. Aldo Bellucci da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Vista la nota del 21 giugno 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Mauro Ricci in sostituzione del sig. Aldo Bellucci, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Mauro Ricci è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Aldo Bellucci, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(8521)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ancona;

Viste le dimissioni del sig. Bruno Zanchettin da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota del 13 giugno 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Enzo Scalfarotto in sostituzione del sig. Bruno Zanchettin, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Enzo Scalfarotto è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ancona in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Bruno Zanchettin, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1977

(8515) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Sostituzione dei moduli di denunce e benestare bancari allegati al decreto ministeriale 20 novembre 1967, concernente « valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare alla importazione e all'esportazione ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 25 novembre 1946, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 28 dicembre 1967, relativo al valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare alla importazione ed all'esportazione;

Ritenuta la necessità di modificare i moduli di denunce e benestare bancari;

Decreta:

Art. 1.

Le denunce e benestare bancari denominati mod. *A* Import e mod. *A* Esport, riportati in allegato al decreto ministeriale 20 novembre 1967 concernente il « valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare alla importazione ed all'esportazione », sono sostituiti con i mod. *A* Import e mod. *A* Esport annessi al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° settembre 1977.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(Colore bianco)

Mod. A Import
(Ediz. 1977)

Banca ....
Filiale di ....

PAESE { di origine della merce ....
di provenienza della merce ....
creditore ....

1

PAESE CREDITORE

IMPORTAZIONE

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N. 0.000.000

con impegno di regolamento in ....

....

N. posizione meccanografico (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

può importare in conformità alle vigenti disposizioni, in via .... le merci sottoindicate

per .... e con pagamento ....

Esportatore Estero: ....
(cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

Data fattura: .... Scadenza impegno: ....

....

Licenza Ministero Finanze del .... N. .... valida fino al ....

La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al ....

Importo della fattura			Quantità e qualità della merce
	Costo merce		
	Nolo		
	Assicuraz.		
	Totale		
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre			
	Importo netto		.... Tariffa doganale N. ....

Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Banca

Piazza

Note: ....

....

....

FAC-SIMILE

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta pagata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note

Firma della Banca ....

COD. VAL. REGOLAM.

DATA ULT. OP. DOG.

M	A

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

....
(data e firma dell'importatore)

Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data ....

Timbro ....

Firma ....

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data	Valuta introitata	Note	Data	Valuta introitata	Note

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico				
1° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
2° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
3° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
4° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
5° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
6° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
7° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)
8° scarico			definitiva / temporanea N. ... del ...	Timbro della Dogana
Rimanenza				(Firma del funzionario addetto)

(Colore azzurro)

Mod. A Esport
(Ediz. 1977)

Banca ....
Filiale di ....

PAESE { di destinazione della merce .... debitore ....

1

PAESE DEBITORE

ESPORTAZIONE

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N. 0.000.000

con impegno di regolamento in ....

....

....
N. posizione meccanografico (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

può esportare in conformità alle vigenti disposizioni, in via .... le merci sottoindicate

per .... e con pagamento ....

Destinatario: ....
(cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

Data fattura: .... Scadenza impegno: ....

....

Licenza Ministero Finanze del .... N. .... valida fino al ....

La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al ....

Importo della fattura		Quantità e qualità della merce
Costo merce	....	....
Nolo	....	....
Assicuraz.	....	....
Totale	....	....
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre	....	....
Importo netto	....	.... Tariffa doganale N. ....

Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Banca

Piazza

Note: ....

....

....

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta introitata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note

Firma della Banca ....

COD. VAL. REGOLAM.

DATA ULT. OP. DOG.

M	A

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

....
(data e firma dell'esportatore)

Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data ....

Timbro ....

Firma ....

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data	Valuta introitata	Note	Data	Valuta introitata	Note

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico				
1° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
2° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
3° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
4° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
5° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
6° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
7° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
8° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)

(Colore bianco)

PROCEDURA SPECIALE

Mod. A Import
(Ediz. 1977)

Banca prescelta per il regolamento valutario:

....
(Ragione sociale della Banca)

....
(Sede)

PAESE
- di origine della merce ....
- di provenienza della merce ....
- creditore ....

1

PAESE CREDITORE

IMPORTAZIONE

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO

N. 0.000.000

con impegno di regolamento in ....

....
N. posizione meccanografico (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

può importare in conformità alle vigenti disposizioni, in via .... le merci sottoindicate

per .... e con pagamento ....

Esportatore Estero: ....
(cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

Data fattura: .... Scadenza impegno: ....

....

Licenza Ministero Finanze del .... N. .... valida fino al ....

La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al ....

Banca

Piazza

Importo della fattura			
	Costo merce	....	Quantità e qualità della merce ....
	Nolo	....	....
	Assicuraz.	....	....
	Totale	....	....
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre		....	....
	Importo netto	....	.... Tariffa doganale N. ....

...prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Note: ....

....

....

COD. VAL. REGOLAM.

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta pagata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note

Firma della Banca ....

DATA ULT. OP. DOG.

M	A

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

....
(data e firma dell'importatore)

Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data ....

Timbro ....

Firma ....

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data	Valuta introitata	Note	Data	Valuta introitata	Note

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico				
1° scarico			definitiva / temporanea N. ______ del ______	Timbro della Dogana (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza				
2° scarico			definitiva / temporanea N. ______ del ______	Timbro della Dogana (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza				
3° scarico			definitiva / temporanea N. ______ del ______	Timbro della Dogana (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza				
4° scarico			definitiva / temporanea N. ______ del ______	Timbro della Dogana (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza				
5° scarico			definitiva / temporanea N. ______ del ______	Timbro della Dogana (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza				
6° scarico			definitiva / temporanea N. ______ del ______	Timbro della Dogana (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza				
7° scarico			definitiva / temporanea N. ______ del ______	Timbro della Dogana (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza				
8° scarico			definitiva / temporanea N. ______ del ______	Timbro della Dogana (Firma del funzionario addetto)
Rimanenza				

(Colore azzurro)

PROCEDURA SPECIALE

Mod. A Esport
(Ediz. 1977)

Banca prescelta per il regolamento valutario:

....
(Ragione sociale della Banca)

....
(Sede)

PAESE { di destinazione della merce ....
debitore .... }

1

PAESE DEBITORE [ ]

ESPORTAZIONE

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO N. 0.000.000

con impegno di regolamento in ....

[..............] ....
N. posizione meccanografico (cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

può esportare in conformità alle vigenti disposizioni, in via .... le merci sottoindicate

per .... e con pagamento ....

Destinatario: ....
(cognome e nome - o ragione sociale - e indirizzo)

Data fattura: .... Scadenza impegno: ....

....

Licenza Ministero Finanze del .... N. .... valida fino al ....

La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al ....

Importo della fattura			
	Costo merce	....	Quantità e qualità della merce ....
	Nolo	....	....
	Assicuraz.	....	....
	Totale	....	....
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre		....	....
	Importo netto	....	.... Tariffa doganale N. ....

...prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa.

Banca ....

Piazza ....

Note: ....

....

....

COD. VAL. REGOLAM. [ ]

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta introitata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note

Firma della Banca ....

DATA ULT. OP. DOG.

M	A

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

....
(data e firma dell'esportatore)

Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data ....

Timbro ....

Firma ....

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data	Valuta introitata	Note	Data	Valuta introitata	Note

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico				Timbro della Dogana
1° scarico			definitiva / temporanea N. ______	
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
2° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
3° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
4° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
5° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
6° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
7° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)
8° scarico			definitiva / temporanea N. ______	Timbro della Dogana
Rimanenza			del ______	(Firma del funzionario addetto)

(8724)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.

Misura del contributo di vigilanza per l'anno 1976 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 29 ottobre 1976, con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1975 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico modificato dall'art. 38 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1976 della misura del contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1976 dovuto dallo Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione è stabilito nella misura dello 0,90 per mille sui premi al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1975 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,30% sui premi riscossi dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione e gli enti di gestione fiduciaria.

Roma, addì 2 agosto 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8739)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1977.

Aggiornamento della tariffa dei diritti ed emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni d'attuazione e transitorie del citato regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 700, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1975 che approva la tariffa dei diritti ed emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico;

Decreta:

E' approvata l'acclusa tabella che stabilisce l'ammontare dei diritti e degli emolumenti da corrispondere all'Automobile club d'Italia per le formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1977

Il Ministro: PANDOLFI

TABELLA DEI DIRITTI E DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AGLI UFFICI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Art. 1.

Prima iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico:

a) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilabili ovvero rimorchi, per ogni formalità . . . . L. 2.800

b) motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità . » 1.700

c) trattrici agricole, per ogni formalità . . » 850

Art. 2.

Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione:

a) per gli autoveicoli indicati all'art. 1, lettera *a*), per ogni formalità . . . . . . L. 2.800

b) per i motocicli, motocarrozzette, ecc., indicati all'art. 1, lettera *b*), per ogni formalità . . » 1.700

c) per le trattrici agricole, per ogni formalità » 850

Art. 3.

Annotazione dei trasferimenti di proprietà:

a) per ogni formalità . . . . L. 2.550

b) radiazioni, qualunque sia la specie degli autoveicoli, per ogni formalità . . . . . . » 600

Art. 4.

Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario, per ogni formalità . L. 850

Art. 5.

Annotazione della costituzione di una garanzia sull'autoveicolo iscritto:

a) se l'ammontare del credito garantito non supera L. 500.000; per ogni formalità . . . . L. 2.550

aa) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali . . . . » 3.550

b) se l'ammontare del credito garantito supera L. 500.000 e sino a L. 1.000.000, per ogni formalità . » 5.150

bb) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali . . . . » 7.050

c) se l'ammontare del credito garantito supera L. 1.000.000, per ogni formalità . . . . . . » 6.350

cc) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali . . . . » 9.350

Art. 6.

Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita, per ogni formalità L. 850

Art. 7.

Ispezione del pubblico registro automobilistico, per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo L. 550

Art. 8.

Ispezione dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentisi ad un solo autoveicolo, per ogni ispezione L. 550

Art 9.

Copia delle iscrizioni e delle annotazioni riferentisi ad un autoveicolo, certificato conforme dal conservatore del pubblico registro automobilistico:

per ogni copia rilasciata con un solo articolo L. 850
per ogni altro articolo » 350

Art. 10.

Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo, per ogni certificato . L. 650

Art. 11.

Copia integrale autentica del foglio del pubblico registro automobilistico, rilasciata ai fini del trasferimento dell'iscrizione, compresi il diritto di scritturazione e le spese postali di spedizione, per ogni copia . . . L. 2.300

Art. 12.

Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del pubblico registro automobilistico:

a) diritto fisso per ciascun atto L. 850
b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . . » 350

Art. 13.

Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine depositati in originale negli archivi del pubblico registro automobilistico:

Art. 14.

Trascrizione e cancellazione di sentenza dichiarativa di fallimento, di decreto di ammissione al concordato preventivo, di decreto di ammissione all'amministrazione controllata, per ogni formalità L. 2.300

Art. 15.

Annotazione sulla carta di circolazione del trasferimento di proprietà o di residenza, per ogni formalità . . L. 550

Art. 16.

Rilascio dell'estratto della carta di circolazione L. 500

Art. 17.

Stampati in uso esclusivo al pubblico registro automobilistico:

a) note, fogli complementari, copie autentiche, estratti cronologici, certificati negativi, per ogni stampato L. 200

b) modulo I.G.F. 35, moduli 6,6-A, 6-B, 6-C . » 150

Art. 18.

Iscrizione della proprietà, rinnovazione dell'iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazione di autoveicolo:

diritto fisso di statistica per ciascuna formalità L. 450

Art. 19.

Diritto fisso di urgenza L. 850

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(8672)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avvisi di rettifica

Nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 giugno 1977, pag. 4787, 2ª colonna,

invece di:

	Numero di registro	Prezzo
Alfamox - Alfa farmaceutici, scir. *10* Ml 250 Mg/5 Ml . . .	23098 A	3.850

leggasi:

	Numero di registro	Prezzo
Alfamox - Alfa farmaceutici, scir. *100* Ml 250 Mg/5 Ml	23098 A	3.850

(8677)

Nel provvedimento n. 32/1977, concernente « Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 luglio 1977, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 5126, 2ª colonna, 12° rigo, invece di: « le classi B_1 e B_2 », leggasi: « le classi B_1, B_2 e B_3 »;

pag. 5126, 2ª colonna, dal 22° rigo in poi:

invece di:

$$q_m \text{ (L/Mcal)} = w \frac{c_m + \frac{12\,c_q}{h'}}{9{,}1 \cdot 0{,}92 \cdot r} c_p + w' \frac{c_m}{pc_m \cdot 0{,}92 \cdot r}$$

e di conseguenza:

$$q_m \text{ (L/mc)} = (w \frac{c_m + \frac{12\,c_q}{h'}}{9{,}1 \cdot 0{,}92 \cdot r} c_p + w' \frac{c'_m}{pc_m \cdot 0{,}92 \cdot r}) \cdot Pcs$$

leggasi:

$$q_m \text{ (L/Mcal)} = w \frac{c_m + \frac{12\,c_q}{h'}}{9{,}1 \cdot 0{,}92 \cdot r} + w' \frac{c'_m}{pc_m \cdot 0{,}92 \cdot r}$$

e di conseguenza:

$$q_m \text{ (L/mc)} = (w \frac{c_m + \frac{12\,c_q}{h'}}{9{,}1 \cdot 0{,}92 \cdot r} + w' \frac{c'_m}{pc_m \cdot 0{,}92 \cdot r}) \cdot Pcs$$

pag. 5127, 1ª colonna, rigo 27°, invece di: « se il numero degli utenti è uguale o superiore a 3.000 unità », leggasi: « se il numero degli utenti è inferiore a 3.000 unità ».

pag. 5129, 1ª colonna, rigo 47°, punto 7.3.2, invece di: « Per le aziende inserite nella classe C_1 (gas da metanodotto) », leggasi: « Per le aziende inserite nella classe C_1 (gas manifatturato con metano da metanodotto) ».

(8678)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Liguria.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1977, n. 2173, il dott. Mario Vasetti è stato nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Liguria in sostituzione del dott. Beniamino De Vita.

(8690)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 17 giugno 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro L.E.S.I. - Lavoratori edili stradali idraulici, soc. coop. a r.l., in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Martinotti in data 29 novembre 1967, rep. n. 16097, reg. soc. n. 1995;

2) società cooperativa edilizia Mimosa, soc. coop. a r.l., in Cuneo, costituita per rogito Di Girolamo in data 12 settembre 1973, rep. n. 21858, reg. soc. n. 2764;

3) società cooperativa edilizia Le Rose, soc. coop.va a r.l., in Saluzzo (Cuneo), costituita per rogito Supertino in data 11 novembre 1970, rep. n. 18460, reg. soc. n. 444;

4) società cooperativa edilizia Speranza, soc. coop. a r.l., in Borgomanero (Novara), costituita per rogito di Sabato in data 8 novembre 1971, rep. n. 29278, reg. soc. n. 4256;

5) società cooperativa edilizia S. S. Giusto e Aurelio, soc. coop. a r.l., in Galliate (Novara), costituita per rogito Casamassima in data 23 maggio 1972, rep. n. 38377, reg. soc. n. 4346;

6) società cooperativa edilizia S. Clemente, soc. coop. a r.l., in Sizzano (Novara), costituita per rogito Comola in data 29 marzo 1973, rep. n. 31919, reg. soc. n. 4538;

7) società cooperativa edilizia La Cittadella, soc. coop. a r.l. Audorno Micca (Vercelli), costituita per rogito Barbera in data 23 luglio 1964, rep. n. 11027, reg. soc. n. 4411;

8) società cooperativa edilizia Profughi e rimpatriati Milano, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Serpi in data 30 settembre 1971, rep. n. 118133, reg. soc. n. 147000;

9) società cooperativa edilizia Ente cooperativo abitazioni per statali, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Raja in data 18 febbraio 1971, rep. n. 87054, reg. soc. n. 145794;

10) società cooperativa edilizia Primavera, soc. coop. a r.l., in Albuzzano (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 3 settembre 1971, rep. n. 106411, reg. soc. n. 3296;

11) società cooperativa mista per la gestione delle Terme di Rivanazzano, soc. coop. a r.l., in Rivanazzano (Pavia), costituita per rogito Moro in data 18 aprile 1969, rep. n. 11415/1773, reg. soc. n. 1167;

12) società cooperativa di consumo Unione sportiva Fortitudo, soc. coop. a r.l., in Padova, costituita per rogito Holler in data 26 settembre 1969, rep. n. 7379, reg. soc. n. 6995;

13) società cooperativa edilizia I Salici, soc. coop. a r.l., in Padova, costituita per rogito De Julio in data 20 novembre 1970, rep. n. 205795, reg. soc. n. 7364;

14) società cooperativa di produzione e lavoro Concordia, soc. coop. a r.l., in Arzercavalli di Terrassa Padovana (Padova), costituita per rogito Piva in data 20 giugno 1949, rep. n. 42422, reg. soc. n. 3116;

15) società cooperativa edilizia Nuova edilizia, soc. coop. a r.l., in Verona, fraz. S. Michele, costituita per rogito Villardi in data 24 luglio 1951, rep. n. 8292/4081, reg. soc. n. 3210;

16) società cooperativa edilizia Ospedalieri n. 2, soc. coop. a r.l., in Schio (Vicenza), costituita per rogito Carraro in data 25 settembre 1971, rep. n. 35901, reg. soc. n. 5596;

17) società cooperativa edilizia Ospedalieri n. 1, soc. coop. a r.l., in Schio (Vicenza), costituita per rogito Carraro in data 25 settembre 1971, rep. n. 35900, reg. soc. n. 5595;

18) società cooperativa edilizia La Maggiolina, soc. coop. a r.l., in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 25 ottobre 1969, rep. n. 70934, reg. soc. n. 2371;

19) società cooperativa edilizia Segnese, soc. coop. a r.l., in Vado Ligure (Savona), costituita per rogito Marchese in data 31 ottobre 1963, rep. n. 31109/4927, reg. soc. n. 3730;

20) società cooperativa edilizia La Quercia, già Sole, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Filiberti in data 26 giugno 1968, rep. n. 21293, reg. soc. n. 17117;

21) società cooperativa edilizia Spes, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Iosa in data 16 novembre 1971, rep. n. 886, reg. soc. n. 18927;

22) società cooperativa edilizia Marzia, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Viscardo Bonoli in data 15 marzo 1965, rep. n. 10570, reg. soc. n. 15629;

23) società cooperativa edilizia Esperia, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Iosa in data 16 novembre 1971, rep. n. 887, reg. soc. n. 18928;

24) società cooperativa agricola Suinicola Campo Bò, soc. coop. a r.l., in Martorano di Parma, costituita per rogito Bandini in data 31 agosto 1972, rep. n. 25484, reg. soc. n. 6629;

25) società cooperativa edilizia Rina, soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 13 marzo 1964, rep. n. 20904, reg. soc. n. 5021;

26) società cooperativa edilizia La Nuova Comacchio, soc. coop. a r.l., in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Brighenti in data 24 marzo 1962, rep. n. 21002, reg. soc. n. 2102;

27) società cooperativa edilizia Libertas, soc. coop. a r.l., in Ravenna costituita per rogito Troili in data 26 ottobre 1968, rep. n. 46, reg. soc. n. 3327;

28) società cooperativa edilizia Casali, soc. coop. a r.l., in Piacenza, costituita per rogito Vegezzi in data 3 febbraio 1971, rep. n. 10487, reg. soc. n. 3115;

29) società cooperativa edilizia Prò Piteglio, soc. coop. a r.l., in Piteglio (Pistoia), costituita per rogito Caponetto in data 6 maggio 1951, rep. n. 65, reg. soc. n. 1106;

30) società cooperativa edilizia Adriatica Portorecanatese, soc. coop. a r.l., in Porto Recanati (Macerata), costituita per rogito Fanti in data 8 marzo 1969, rep. n. 43048, reg. soc. n. 1510;

31) società cooperativa edilizia Leopardi, soc. coop. a r.l., in Recanati (Macerata), costituita per rogito Bizzarri in data 22 aprile 1971, rep. n. 9717, reg. soc. n. 1635;

32) società cooperativa edilizia Belvedere, soc. coop. a r.l., in Recanati (Macerata), costituita per rogito Gasparri in data 21 marzo 1972, rep. n. 16346, reg. soc. n. 1727;

33) società cooperativa edilizia «D.E.A.» Dipendenti enti autarchici, soc. coop. a r.l., in Foligno (Perugia), costituita per rogito Morini in data 26 marzo 1957, rep. n. 14446, reg soc. n. 2406;

34) società cooperativa edilizia La Fontana, soc. coop. a r.l., in Notaresco (Teramo), costituita per rogito Di Gianvito in data 5 ottobre 1973, rep. n. 89505, reg. soc. n. 1516;

35) società cooperativa agricola Il Coltivatore, soc. coop. a r.l., in Rocca Priora (Roma), costituita per rogito Galiani in data 8 marzo 1967, rep. n. 7164, reg. soc. n. 1218/67;

36) società cooperativa agricola Il Lavoro, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Tosti-Croce in data 14 marzo 1958, rep. n. 2884, reg. soc. n. 887;

37) società cooperativa edilizia Giacomo Brodolini, soc. coop. a r.l., in Pontinia (Latina), costituita per rogito Orsini in data 7 settembre 1970, rep. n. 19427, reg. soc. n. 2648;

38) società cooperativa Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose ed altri, soc. coop a r.l., in Bolsena (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 13 novembre 1971, rep. n. 29203, reg. soc. n. 1939;

39) società cooperativa di produzione lavoro Edilizia moderna, soc. coop. a r.l., in Napoli costituita per rogito Vitolo in data 11 febbraio 1960, rep. n. 17730, reg. soc. n. 104/60;

40) società cooperativa edilizia Omiron, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Giusti in data 9 febbraio 1965, reg. soc. n. 97;

41) società cooperativa agricola Masalpino, soc. coop. a r.l., in Vallo della Lucania (Salerno), costituita per rogito Morra in data 13 marzo 1960, rep. n. 7623, reg. soc. n. 68;

42) società cooperativa edilizia S. Matteo, soc. coop. a r.l., in Maglie (Lecce), costituita per rogito Erroi in data 20 marzo 1973, rep. n. 170990, reg. soc. n. 3278;

43) società cooperativa edilizia S. Rita, soc. coop. a r.l., in Mottola (Taranto), costituita per rogito Oliva in data 16 dicembre 1972, rep. n. 25580, reg. soc. n. 3603;

44) società cooperativa edilizia Euganea, soc. coop. a r.l., in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 8 novembre 1968, rep. n. 21586, reg. soc. n. 6716;

45) società cooperativa edilizia Liberty, soc. coop. a r.l., in Conselve (Padova), costituita per rogito Holler in data 15 dicembre 1971, rep. n. 0065, reg. soc. n. 7605;

46) società cooperativa edilizia Mons-Silicis, soc. coop. a r.l., in Monselice (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 18 marzo 1965, rep. n. 15154, reg. soc. n. 5874;

47) società cooperativa edilizia Con Tichi, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Nardacci in data 29 novembre 1969, rep. n. 33441, reg. soc. n. 2496;

48) società cooperativa edilizia Nec Recisa Recedit, soc. coop. a r.l., in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 16 gennaio 1963, rep. n. 18607, reg. soc. n. 17/63;

49) società cooperativa agricola Santa Chiara, soc. coop. a r.l., in Cossoine (Sassari), costituita per rogito Stara in data 22 dicembre 1945, rep. n. 782, reg. soc. n. 613.

(8312)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

Corso dei cambi del 5 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,35	881,35	881,50	881,35	881,30	881,40	881,45	881,35	881,35	881,35
Dollaro canadese	822,70	822,70	822,80	822,70	821,35	822,75	822,55	822,70	822,70	822,70
Franco svizzero	367,10	367,10	367,30	367,10	367,35	367,10	367,18	367,10	367,10	367,10
Corona danese	146,94	146,94	146,80	146,94	146,88	146,95	146,92	146,94	146,94	146,95
Corona norvegese	167,25	167,25	167,15	167,25	167,70	167,30	167,265	167,25	167,25	167,25
Corona svedese	201,30	201,30	201,40	201,30	201,80	201,30	201,36	201,30	201,30	201,30
Fiorino olandese	362,40	362,40	362,40	362,40	362,30	362,40	362,42	362,40	362,40	362,40
Franco belga	24,949	24,949	24,95	24,949	24,95	24,95	24,9490	24,949	24,949	24,95
Franco francese	181,35	181,35	181,70	181,35	181,70	181,60	181,57	181,35	181,35	181,55
Lira sterlina	1533 —	1533 —	1535,15	1533 —	1533,15	1533,10	1533,30	1533 —	1533 —	1533 —
Marco germanico	383,89	383,89	384,10	383,89	384,60	383,92	383,93	383,89	383,89	383,90
Scellino austriaco	54,017	54,017	54,03	54,017	54,10	54,08	54,055	54,017	54,017	54 —
Escudo portoghese	22,93	22,93	22,92	22,93	22,97	22,93	22,90	22,93	22,93	22,93
Peseta spagnola	10,44	10,44	10,4150	10,44	10,35	10,41	10,4170	10,44	10,44	10,40
Yen giapponese	3,318	3,318	3,32	3,318	3,33	3,31	3,3180	3,318	3,318	3,31

Media dei titoli del 5 agosto 1977

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	79,900
Redimibile 3,50% 1934	98,150
» 3,50% (Ricostruzione)	90,725
» 5% (Ricostruzione)	96,825
» 5% (Riforma fondiaria)	96,375
» 5% (Città di Trieste)	92,275
» 5% (Beni esteri)	91,700
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	79,300
» 5,50% » » 1968-83	75,600
» 5,50% » » 1969-84	73 —
» 6% » » 1970-85	75,050
» 6% » » 1971-86	74,150
» 6% » » 1972-87	71,650
» 9% » » 1975-90	79,925
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	79,950
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	94,450
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	89,975
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	82,250
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	76,225
» poliennali 7% 1978	95,375
» » 9% 1979 (1ª emissione)	91,625
» » 9% 1979 (2ª emissione)	90,125
» » 9% 1980	88,275
» » 10% 1981	88,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,40
Dollaro canadese	822,625
Franco svizzero	367,14
Corona danese	146,93
Corona norvegese	167,257
Corona svedese	201,33
Fiorino olandese	362,41
Franco belga	24,949
Franco francese	181,56
Lira sterlina	1533,15
Marco germanico	383,91
Scellino austriaco	54,036
Escudo portoghese	22,915
Peseta spagnola	10,415
Yen giapponese	3,318

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito redimibile 3,50% (1934)	252801 (nuda proprietà)	Noli Maria fu Luigi moglie di Cannonero Eligio domiciliata a Genova. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Pilotti Mario fu Ferdinando domiciliato a Genova	150.000

(8487)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1987-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1987-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Brisone & Cappa, in Valenza, via XXIV Aprile n. 44, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(8359)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1243-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 1243-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Pasini Attilio, in Valenza, via Bergamo n. 16, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(8361)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 433-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Biffi Danilo, in Vicenza, via Parini n. 1, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 433-VI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali dentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(8414)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 225-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Marotto Riccardo, in Vicenza, via Comunale Settecà n. 15/R, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 225-VI » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(8413)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento di Soave dell'impresa Materie agricole e sementi S.r.l., in Verona.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1977 è stata revocata la autorizzazione provvisoria alla produzione di presidi sanitari dello stabilimento ubicato in Soave (Verona) concessa all'impresa Materie agricole e sementi S.r.l., in Verona, via Dietro Listone, 11, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8689)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca Donato Mongiò S.p.a., in Galatina, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 15 luglio 1977, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca Donato Mongiò S.p.a., in Galatina (Lecce), in amministrazione straordinaria, il dott. Giovanni Del Bene è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(8318)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 4 giugno 1977, dal signor Rupenovich Marcello, nato a Parenzo (Pola), il 30 marzo 1922, residente a Trieste - S. Croce 572, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Rupeno;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Rupenovich Marcello è ridotto nella forma italiana di Rupeno.

La predetta riduzione si estende anche al cognome « Rupenovich » acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Cvitan Albina, nata a Pisino il 5 agosto 1930.

Uguale riduzione è disposta poi nei confronti dei figli Fabio e Antonio, nati a Trieste il 30 luglio 1960.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopracitato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 luglio 1977

Il prefetto: MOLINARI

(8316)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 27 maggio 1977, dal signor Raicovich Mario, nato ad Albona (Pola), il 19 marzo 1920, residente a Trieste, in via Soncini, 31, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Razzi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Raicovich Mario è ridotto nella forma italiana di Razzi.

La predetta riduzione si estende anche al cognome « Raicovich » acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Maria Giacomini, nata a Capodistria il 25 maggio 1918.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopracitato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 luglio 1977

Il prefetto: MOLINARI

(8317)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a trentatre posti della seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia.

Il presente concorso, autorizzato con decreti del Ministero della sanità in data 10 giugno 1977, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, è indetto esclusivamente per soddisfare le specifiche esigenze di servizio di unità periferiche dell'Istituto nell'ambito delle quali pertanto i vincitori dovranno essere utilizzati.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi trentatre posti della seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia, ripartiti come segue:

Province	Posti
Genova	23
Imperia	1
Pordenone	3
Savona	2
Trieste	1
Udine	3
Totale	33

I candidati possono concorrere per i posti relativi ad una sola provincia che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più province, comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, dei seguenti requisiti:

A) Diploma legale di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

B) Titolo legale di studio richiesto per il conseguimento del diploma di cui alla lettera precedente;

C) Iscrizione all'albo degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

D) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le elevazioni di detto limite si applicano le norme di legge vigenti, in quanto applicabili;

E) Cittadinanza italiana;

F) Buona condotta;

G) Idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica gli aspiranti all'impiego;

H) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare.

Possono partecipare al concorso anche coloro che, pur non essendo in possesso, alla data di scadenza del predetto termine, del requisito dell'iscrizione all'albo professionale, abbiano entro la stessa data già presentato domanda per ottenere l'iscrizione stessa.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le province di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola provincia.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate — durante il normale orario di lavoro — direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'Istituto stesso - Ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dell'Istituto, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non saranno considerate valide la domande presentate ad altri uffici dell'Istituto o amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicare il titolo che legittima l'elevazione stessa;

c) la residenza;

d) il possesso del diploma legale di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dalla data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale;

f) l'iscrizione all'albo degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

o) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede provinciale per i cui posti concorrono.

La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la domanda potrà essere vistata, per autenticazione, dai competenti capi dei servizi centrali per i dipendenti della Direzione generale o dai direttori delle sedi provinciali per i dipendenti in servizio presso le sedi provinciali e le sezioni territoriali. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo incaricato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il commissario straordinario dell'Istituto nomina e presiede la commissione esaminatrice di cui sono chiamati a far parte i seguenti altri componenti:

il direttore generale o uno dei vice direttori generali dell'Istituto;

un funzionario con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale;

un funzionario medico di prima qualifica del ruolo professionale;

tre membri esterni.

Le funzioni di segretario e segretario aggiunto sono disimpegnate rispettivamente da un dipendente con qualifica non inferiore a dirigente e da un dipendente con qualifica di collaboratore.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicate nel programma accluso al presente bando.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alle prove pratica e orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto, in ciascuna di esse, almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed a quella orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'Istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova pratica e quella orale che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti:

A) Per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al numero 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati ed invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove:

dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove:

dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.M.:

dichiarazione del candidato vistata dal capo servizio o dal direttore della sede provinciale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati ed invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) Per la precedenza:

1) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti, profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro; tale certificato dovrà essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione;

2) gli ex combattenti e categorie assimilate nonchè i cittadini reduci dalla deportazione o dall'internamento: documentazione come al n. 20), lettere *a*) e *b*);

3) i capi di famiglia numerosa: documentazione come al n. 11), lettera *b*).

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Per ciascuna delle province indicate all'art. 1 sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando i punti riportati nelle prove scritta, pratica e orale.

A parità di votazione complessiva sarà data applicazione alle norme relative alla preferenza di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non trova applicazione il titolo di preferenza previsto al n. 10) del citato comma.

Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie saranno collocati, nell'ordine delle preferenze, immediatamente dopo i concorrenti che beneficiano dei titoli previsti al n. 17) del medesimo comma quarto.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del commissario straordinario dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla nomina in ruolo dei vincitori sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè all'esito favorevole del prescritto periodo di prova.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma legale di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica, in originale o in copia autenticata, in bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) titolo legale di studio, in originale o in copia autenticata in bollo, prescritto per l'iscrizione all'albo professionale;

c) certificato di iscrizione all'albo degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

d) estratto dell'atto di nascita in bollo.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei titoli dai quali discende tale beneficio, sempreché non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere riprodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

e) certificato di cittadinanza italiana, in bollo;

f) certificato di godimento dei diritti politici, in bollo;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo;

h) certificati dei carichi pendenti, in bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura;

i) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'Istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

l) documento aggiornato comprovante la posizione nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

m) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAM, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà agli adempimenti concernenti l'attuazione dei provvedimenti commissariali di cui al precedente art. 10.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4. Nei loro confronti la Direzione generale adotterà provvedimento di esclusione dai diritti conseguenti all'utile partecipazione al concorso.

Ai candidati nominati sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante al personale della seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia medica e cioè una retribuzione annua lorda di lire 4.507.545 oltre le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella misura prevista per il personale civile dello Stato, nonché il compenso per eventuali prestazioni di lavoro straordinario che per 250 ore annue (limite massimo consentito) ammonta a L. 573.250.

Esigenze di servizio postulano l'articolazione dell'orario di lavoro in turni.

Art. 12.

I vincitori del concorso invitati ad assumere servizio i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non si presentino presso la sede di assegnazione alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimenti della Direzione generale che provvederà altresì a prendere atto delle eventuali rinunce.

La nomina dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione generale potrà procedere ad altrettante nomine in prova secondo l'ordine della graduatoria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Roma, addì 29 giugno 1977

Il commissario liquidatore: GHERGO

Schema di domanda

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Cristoforo Colombo n. 210 - 00145 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . codice postale n. . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di tecnico di radiologia medica (seconda qualifica del ruolo professionale) di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 217 del 10 agosto 1977, per i posti relativi alla provincia di . . . . (2).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica, conseguito il . . . presso . .

e) di essere in possesso del seguente titolo legale di studio . . conseguito il . presso . .,

f) di essere iscritto all'albo degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica della provincia di . .,

g) di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . ..

h) di avere non aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo:

Data,

Firma (5)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Indicare solamente la provincia cui si intende concorrere (art. 1).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione

(5) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dai competenti capi dei servizi centrali per i dipendenti della Direzione generale o dai direttori delle sedi provinciali per i dipendenti in servizio presso le sedi provinciali e le sezioni territoriali. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

PROGRAMMA DI ESAME

A) PROVA SCRITTA

La prova scritta verterà su:

nozioni elementari di elettricità e di fisica dei raggi X;

l'impianto radiodiagnostico: suoi componenti principali (generatore - tavolo di comando - ortoscopio - trocoscopio - tubo radiogeno - tavolo ribaltabile, ecc.) e loro funzionamento;

cenni di anatomia e tecnica radiologica dello scheletro, degli organi toracici, dell'apparato digerente, dell'apparato urogenitale.

B) PROVA PRATICA

La prova pratica verterà su:

cassette radiografiche e loro uso;

operazioni di sviluppo lastre in camera oscura; sviluppatrici automatiche e semiautomatiche;

tecnica radiologica: posizione dei pazienti nelle varie indagini radioscopiche e radiologiche.

C) PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sugli argomenti sopra indicati, verterà su:

gli schermi di rinforzo: loro significato funzionale;

norme per la protezione contro le radiazioni ionizzanti;

cenni elementari sulla stratigrafia e seriografia;

tecnica di esame del torace in posizione standard e latero-laterale;

tecnica di esame dei diversi segmenti del rachide;

tecnica di esame del cranio nelle posizioni usuali (frontoccipitale ed occipito-frontale; vertice-mento, latero-laterale, submento-vertice);

tecnica di esame del fegato e delle vie biliari;

tecnica di esame del tubo digerente;

concetti generali sulle assicurazioni sociali: organizzazione e finalità delle varie forme di assicurazione sociale (contro la tubercolosi, l'invalidità e la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali); l'assicurazione contro le malattie in Italia, con particolare riguardo all'ordinamento ed al sistema assistenziale dell'INAM.

(8546)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Avezzano.

Nel Bollettino ufficiale n. 13 del 15 luglio 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1977, registro n. 12 Giustizia, foglio n. 116, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Avezzano, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975.

(8372)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Benevento.

Nel Bollettino ufficiale n. 13 del 15 luglio 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1977, registro n. 12 Giustizia, foglio n. 123, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Benevento, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1976.

(8373)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere del ruolo organico del personale tecnico delle costruzioni dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 11 dell'11 aprile 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3554 del 4 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1977, registro n. 8 Poste, foglio n. 36, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*, di cui all'allegato 1 al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 13 gennaio 1976, n. 3310.

(8122)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772170)